

N. R.G. 2015/10451



TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli

7 SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **10451/2015** promossa da:

ATTILIO TEDESCO (C.F. TDSTTL38M31F839B) e **ANNA MARIA DONADIO** (C.F. DNDNMR37T44F839I, con il patrocinio dell'avv. **MARCO LONGOBARDI** elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA MEDINA 63 80133 NAPOLI in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE/I

contro

FRANCESCO GIUSEPPE ZAMPA (C.F. ZMPFNC85D16F839E), con il patrocinio dell'avv. **DASCILLO FERNANDO** e, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO MALTA 150/B 80141 NAPOLI giusta procura in atti

CONVENUTO

Il Giudice dott. Francesca Reale,
letti gli atti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori chiedevano emettersi sentenza ai sensi dell'art 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto di cessione di quote di società in nome collettivo in virtù della scrittura privata sottoscritta il 7.10.05 tra gli attori e il convenuto. Si costituiva il convenuto Francesco Giuseppe Zampa il quale avanzava domanda riconvenzionale volta ad ottenere dagli altri due soci , attuali attori, il rimborso della somma da ciascuno di essi dovuta in ragione della loro partecipazione sociale. Con riferimento a tale domanda riconvenzionale gli attori eccepivano la incompetenza del Giudice adito in favore del Collegio arbitrale per come previsto dall'atto costitutivo.

La 'clausola compromissoria' contenuta nell'art. 15 dell'atto di vendita di quote e modificativo della Società "Martina, Tedesco e Pennarola, società in nome collettivo" del 26 giugno 1991, con firme autenticate dal notaio Giovanni Cesaro, registrato il 3 luglio 1991 (rep. 5640 - racc. 10152), prodotto dagli attori nel termine concesso alla prima udienza di comparizione del 19/11/2015, deve ritenersi valida ed efficace: Tale clausola è stata del resto sostanzialmente riprodotta nell'atto del 30/12/2003, a ministero del



Notaio avv. Massimo Cimmino, registrato il 15 gennaio 2004, ad oggetto “Modifiche della Società Centro Diagnostico Penta dei dottori Pennarola Mario e Tedesco Attilio e C. snc” dove viene semplicemente chiarito che le controversie da rimettere agli arbitri dovranno essere, come appunto la presente, relative a diritti disponibili , con la conseguenza che dovranno essere rimesse al Collegio arbitrale tutte le controversie con esclusione delle sole controversie relative a diritti indisponibili.

La clausola compromissoria è stata del resto ulteriormente confermata Con la scrittura privata del 7 ottobre 2005, poi, con firme autenticate dal Notaio Fiorella Covino (rep. 81882 – registrata il 28/10/2005), con la quale si procedette ad una cessione di quote dagli allora soci Tedesco Attilio, Donadio Anna Maria e Fabio Tedesco, in favore di Zampa Francesco Giuseppe e ad un preliminare di cessione di quote tra le attuali parti in causa (artt. 10-11-12);L’art. 13 di tale scrittura in virtù di una conseguenziale e logica interpretazione del contratto , nella parte in cui dispone “restano fermi tutti gli altri patti e condizioni dell’atto costitutivo non modificato con il presente atto” deve intendersi come confermativo della clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo.

Ritenuta valida ed efficace tra le parti la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo e successive modificazioni, va dichiarata pertanto l’incompetenza dell’adito Tribunale a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale e sulla domanda principale il cui esame involve le medesime questioni da esaminarsi con riferimento alla domanda riconvenzionale ed in virtù di quanto disposto nel contratto preliminare del 7.10.05 nella parte in cui dispone “restano fermi tutti gli altri patti e condizioni dell’atto costitutivo non modificato con il presente atto” richiamo da intendersi riferito anche alla clausola compromissoria. Considerato che l’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’attore con riferimento alla riconvenzionale travolge anche la domanda principale la soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Dichiara l’incompetenza del Tribunale adito con riferimento alla domanda principale e alla riconvenzionale;

Compensa le spese di lite

Si comunichi.

Napoli, 28 settembre 2016

Il Giudice



dott. Francesca Reale

